



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

**POLO MUSEALE DEL MOLISE**

**DECRETO N. 14 DEL 29 GIUGNO 2016**

*Adozione del tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Polo Museale Regionale del Molise*

**IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE DEL MOLISE**

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 106-110;

Visto il D.M. 20 aprile 2005;

Vista la Legge 29 luglio 2014, n. 106, articolo 12, comma 3;

Visto il D.P.C.M. 21 agosto 2014, n. 171, articolo 39, comma 2, lettera m);

Visto il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, articolo 7, comma 1;

Considerata la necessità di individuare con specifico provvedimento gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni,

**DECRETA**

È adottato il seguente regolamento e il relativo tariffario per la determinazione dei canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario nonché alla riproduzione dei beni in consegna al Polo Museale Regionale del Molise con sede in Campobasso, di seguito denominato Polo.



Polo Museale  
del Molise



**SEZIONE I**  
**NORME GENERALI**

**ARTICOLO 1**

**RICHIESTA DI CONCESSIONE**

1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e del valore culturale dei beni in consegna al Polo, nonché dei diritti spettanti agli autori, la facoltà di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale relativo ai medesimi (fotografie digitali, stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) sono oggetto di concessione.
2. La concessione viene rilasciata dal Direttore del Polo, in seguito alla presentazione di una domanda da cui risultino tutte le informazioni necessarie al rilascio della concessione e alla definizione del corrispettivo. Fac-simili di domanda sono allegati al presente decreto.
3. La riproduzione e l'uso di un bene culturale sono soggetti al pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati dal presente tariffario.
4. La concessione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata per una volta sola, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei corrispettivi dovuti. Ove previsto, dovrà anche essere versato anticipatamente il deposito cauzionale determinato dal Direttore del Polo nella misura tripla rispetto al corrispettivo dovuto.
5. Nessun uso diverso da quello dichiarato al momento della richiesta sarà considerato legittimo.
6. Le richieste che si riferiscono a casi non espressamente contemplati dal presente regolamento saranno, di volta in volta, oggetto di esame e accordi specifici.

**ARTICOLO 2**

**ESENZIONI**

1. Nessun canone o corrispettivo è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso strettamente personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti

pubblici o privati per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Polo.

2. Sono esonerati dal pagamento dei relativi corrispettivi, e anche dalla richiesta di concessione, i giornalisti invitati, accreditati o comunque ammessi nei musei o luoghi della cultura per diritto di cronaca, in occasione di specifici eventi, ovvero le pubbliche amministrazioni operanti per fini di sicurezza, sanità e ordine pubblici.
3. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, fermo restando il rimborso delle eventuali spese sostenute dal Polo:
  - a. la riproduzione di opere o l'uso degli spazi connessi con iniziative organizzate da enti o associazioni senza scopo di lucro, il cui fine istitutivo sia la ricerca scientifica;
  - b. la riproduzione di beni culturali all'interno degli istituti della cultura, diversi dai beni bibliografici e archivistici, attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a qualsiasi tipo di sorgente luminosa, ivi compresi i flash fotografici, né l'uso di stativi o treppiedi;
  - c. la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto;
  - d. le riproduzioni destinate alla pubblicazione in periodici scientifici o in monografie con tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo di copertina inferiore a € 75.00;
  - e. le riproduzioni dall'esterno dei musei o luoghi della cultura afferenti al Polo.

### **ARTICOLO 3**

#### **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I pagamenti dei corrispettivi, con indicazione della causale che verrà comunicata al richiedente al momento della concessione d'uso o di riproduzione, dovranno essere effettuati presso la Tesoreria Provinciale dello

Stato – Banca d'Italia, mediante distinta di versamento sul capo XXIX, capitolo 2584/03.

2. Modalità alternative di pagamento saranno indicate in caso di necessità al momento del rilascio della concessione.
3. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere consegnata al Polo prima dell'uso degli spazi o della realizzazione delle riprese o delle riproduzioni.

## **SEZIONE II**

### **RIPRESE FILMATE**

#### **ARTICOLO 4**

##### **PROCEDURA**

1. Il modulo di richiesta dovrà essere inviato per posta elettronica, fax, posta ordinaria o consegnato personalmente alla Direzione del Polo almeno quindici giorni prima della data prevista per la realizzazione delle riprese. Il Polo darà risposta entro dieci giorni dalla data di acquisizione della richiesta.
2. Il richiedente dovrà indicare le sue generalità, l'eventuale ragione sociale dell'ente, ditta, società, etc. per cui verranno realizzate le riprese, la tipologia del prodotto da realizzare, la finalità di uso del prodotto, nonché tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione della richiesta, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento.
3. Per i beni in consegna alla Regione o ad altri Enti pubblici territoriali, la richiesta dovrà essere inoltrata anche all'Amministrazione detentrici del bene, il cui parere sarà tenuto obbligatoriamente in considerazione all'atto del rilascio della concessione.
4. Il Polo indicherà, all'atto del rilascio della concessione, il nominativo di un referente incaricato della vigilanza sulle riprese.

#### **ARTICOLO 5**

## **IMPORTI**

1. L'importo minimo del corrispettivo per le riprese filmate è determinato dal Direttore del Polo e sarà di € 2.000,00 giornalieri. Il Direttore del Polo stabilirà l'importo del corrispettivo tenendo conto dei seguenti elementi:
  - a. Durata delle riprese. Si considera intera giornata l'orario di apertura del museo o luogo della cultura. Pertanto, per l'intera giornata il corrispettivo sarà di € 2.000,00; per mezza giornata sarà di € 1.000,00; per due ore sarà di € 500,00; per riprese la cui durata sarà inferiore alle due ore, il corrispettivo sarà determinato forfettariamente in € 200,00. Per riprese la cui durata sarà superiore alla giornata e fino a cinque giorni, sarà applicata una riduzione del 10% del corrispettivo di base; da sei a dieci giorni la riduzione sarà del 20%; da undici a quindici giorni, la riduzione sarà del 30%; da sedici a venti giorni la riduzione sarà del 40%; oltre venti giorni la riduzione sarà del 50%;
  - b. Per eventuali ore eccedenti il normale orario di apertura, il personale del Polo effettuerà prestazioni lavorative straordinarie che saranno retribuite dal richiedente, secondo accordi prestabiliti e nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53; Accordo conto terzi del 9 marzo 2010; Contrattazione locale del 18 aprile 2016);
  - c. Uso e destinazione delle riprese, nonché benefici economici che ne derivano al richiedente; Il Direttore del Polo potrà valutare l'applicazione di importi inferiori a quelli base, a seconda della destinazione delle riprese; le riprese con finalità pubblicitarie non potranno godere di riduzioni;
  - d. Concomitante interesse dell'Amministrazione (per esempio documentari di carattere scientifico, produzioni di elevato valore culturale, funzione di valorizzazione del bene riconosciuta al prodotto realizzato con le riprese filmate); in questi casi il direttore del Polo potrà applicare una riduzione del corrispettivo base fino al 50%.

## **ARTICOLO 6**

### **CONDIZIONI**

1. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Polo non sono responsabili per i danni eventualmente arrecati a cose o a persone durante la

realizzazione delle riprese e comunque in occasione della realizzazione delle riproduzioni di beni culturali.

2. Il richiedente dovrà dimostrare, all'atto della richiesta, che le attività connesse con la realizzazione delle riprese filmate sono coperte da idonea assicurazione per i rischi connessi con tale attività.
3. Il richiedente sarà tenuto a versare un deposito cauzionale pari al triplo del corrispettivo dovuto; il deposito cauzionale sarà restituito al termine delle riprese, una volta accertata l'assenza di danni.
4. Nei titoli di testa del prodotto finale dovrà essere riportata la dicitura «Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Polo Museale Regionale del Molise».
5. Chi effettua le riprese è tenuto a consegnare al Polo da una a tre copie del prodotto realizzato, secondo quanto indicato nella concessione.

### **SEZIONE III**

#### **USO OCCASIONALE DEGLI SPAZI**

#### **ARTICOLO 7**

##### **PROCEDURA**

1. Il modulo di richiesta dovrà essere inviato per posta elettronica, fax, posta ordinaria o consegnato personalmente alla Direzione del Polo almeno quindici giorni prima della data prevista per l'evento. Il Polo darà risposta entro dieci giorni dalla data di acquisizione della richiesta.
2. Il richiedente dovrà indicare le sue generalità, l'eventuale ragione sociale dell'ente, ditta, società, etc. per cui verrà realizzato l'evento, la tipologia dell'evento, nonché tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione della richiesta, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento.

3. Il richiedente dovrà presentare il piano dettagliato delle attività previste, ivi compresa l'ubicazione esatta dell'evento in programma, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero di persone impegnate, nonché il numero previsto dei partecipanti, l'individuazione dei percorsi e dei punti di sosta.
4. Per i beni in consegna alla Regione o ad altri Enti pubblici territoriali, la richiesta dovrà essere inoltrata anche all'Amministrazione detentrici del bene, il cui parere sarà tenuto obbligatoriamente in considerazione all'atto del rilascio della concessione.
5. Il Polo indicherà, all'atto del rilascio della concessione, il nominativo di un referente incaricato della vigilanza sulla manifestazione.

## **ARTICOLO 8**

### **IMPORTI GIORNALIERI**

1. L'importo del corrispettivo per l'uso occasionale degli spazi per eventi è determinato dal Direttore del Polo sulla base delle tariffe riportate nel presente articolo; il Direttore del Polo stabilirà l'importo del corrispettivo tenendo conto dei seguenti elementi:
  - a. Durata dell'evento. Si considera intera giornata l'orario di apertura del museo o luogo della cultura. Per eventi la cui durata sarà superiore alla giornata e fino a cinque giorni, sarà applicata una riduzione del 10% del corrispettivo di base; da sei a dieci giorni la riduzione sarà del 20%; da undici a quindici giorni, la riduzione sarà del 30%; da sedici a venti giorni la riduzione sarà del 40%; oltre venti giorni la riduzione sarà del 50%;
  - b. Per l'organizzazione di conferenze e convegni il corrispettivo giornaliero sarà di € 700,00, per l'uso di giardini e spazi esterni o comunque aperti, e di € 1.000,00 per l'uso di spazi interni;
  - c. Per lo svolgimento di spettacoli, cerimonie e ricevimenti, il corrispettivo giornaliero sarà di € 1.500,00, per l'uso di giardini e spazi esterni o comunque aperti, e di € 2.000,00 per l'uso di spazi interni;
  - d. Per eventuali ore eccedenti il normale orario di apertura, il personale del Polo effettuerà prestazioni lavorative straordinarie che saranno retribuite dal richiedente, secondo accordi prestabiliti e nel rispetto della normativa

vigente (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53; Accordo conto terzi del 9 marzo 2010; Contrattazione locale del 18 aprile 2016);

- e. Per eventi di durata inferiore alla giornata, i corrispettivi saranno determinati caso per caso;
- f. Per il concomitante interesse dell'Amministrazione il direttore del Polo potrà applicare una riduzione del corrispettivo base fino al 50%.

## **ARTICOLO 9**

### **CONDIZIONI**

1. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Polo non sono responsabili per i danni eventualmente arrecati a cose o a persone durante lo svolgimento dell'evento.
2. Il richiedente dovrà dimostrare, all'atto della richiesta, che le attività connesse con la realizzazione dell'evento sono coperte da idonea assicurazione per i rischi connessi con tali attività.
3. Il richiedente sarà tenuto a versare un deposito cauzionale pari al triplo del corrispettivo dovuto; il deposito cauzionale sarà restituito al termine delle riprese, una volta accertata l'assenza di danni.

## **SEZIONE IV**

### **RIPRESE FOTOGRAFICHE NON ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE**

## **ARTICOLO 10**

### **PROCEDURA**

1. Il modulo di richiesta dovrà essere inviato per posta elettronica, fax, posta ordinaria o consegnato personalmente alla Direzione del Polo almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio delle riprese. Il Polo darà risposta entro dieci giorni dalla data di acquisizione della richiesta.



2. Il richiedente dovrà indicare le sue generalità, l'eventuale ragione sociale dell'ente, ditta, società, etc. per cui verrà realizzata la campagna fotografica, i beni oggetto delle riprese, la finalità d'uso, nonché tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione della richiesta, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento.
3. Per i beni in consegna alla Regione o ad altri Enti pubblici territoriali, la richiesta dovrà essere inoltrata anche all'Amministrazione detentrici del bene, il cui parere sarà tenuto obbligatoriamente in considerazione all'atto del rilascio della concessione.
5. Il Polo indicherà, all'atto del rilascio della concessione, il nominativo di un referente incaricato della vigilanza sulle riprese.

## **ARTICOLO 11**

### **IMPORTI**

1. L'importo del corrispettivo è fissato in € 50,00 per ogni immagine pubblicata.
2. Per riprese in serie o esigenze speciali verranno accordi specifici presi di volta in volta con l'Amministrazione. Per edizioni in più lingue (distribuzione mondiale) si applica il doppio delle tariffe. All'edizione in più lingue sono equiparate le varie forme di pubblicazione delle immagini sul web.
3. Per le ristampe presso lo stesso editore, il corrispettivo sarà ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dalla concessione per la prima edizione.
4. Per prodotti derivati dall'uso delle riproduzioni, ad esclusione delle edizioni a stampa, ovvero, a titolo di esempio non esaustivo, prodotti quali cartoline, souvenirs, magliette, depliant, manifesti, magneti, etc., in aggiunta al corrispettivo dovuto, sarà versata al Polo una percentuale del 3% dei ricavi ottenuti dalla vendita di tali prodotti.

## **ARTICOLO 12**

### **CONDIZIONI**

1. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Polo non sono responsabili per i danni eventualmente arrecati a cose o a persone durante la realizzazione delle riprese.
2. Chi effettua le riprese è tenuto a consegnare all'Amministrazione una riproduzione digitale di tutte le immagini realizzate e da una a tre copie del prodotto editoriale realizzato secondo quanto indicato nell'atto di concessione.
3. Nel prodotto realizzato dovranno essere riportate in didascalia le specifiche, la denominazione e l'ubicazione del bene, nonché la dicitura «Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Polo Museale Regionale del Molise».

## **SEZIONE V**

### **RIPRESE FOTOGRAFICHE ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE**

## **ARTICOLO 13**

### **PROCEDURA**

1. Il modulo di richiesta dovrà essere inviato per posta elettronica, fax, posta ordinaria o consegnato personalmente alla Direzione del Polo. Il Polo darà risposta entro dieci giorni dalla data di acquisizione della richiesta.
2. Il richiedente dovrà indicare le sue generalità, l'eventuale ragione sociale dell'ente, ditta, società, etc. per cui vengono richieste le riproduzioni, i beni do cui si richiedono le riproduzioni, la finalità d'uso, nonché tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione della richiesta, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento.
3. Per i beni in consegna alla Regione o ad altri Enti pubblici territoriali, la richiesta dovrà essere inoltrata anche all'Amministrazione detentrici del bene, il cui parere sarà tenuto obbligatoriamente in considerazione all'atto del rilascio della concessione.

## ARTICOLO 14

### IMPORTI

1. Fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per i quali è previsto unicamente il rimborso delle spese sostenute dal Polo, l'importo del corrispettivo è fissato in € 50,00 per ogni immagine pubblicata.
2. Per esigenze speciali varranno accordi specifici presi di volta in volta con l'Amministrazione. Per edizioni in più lingue (distribuzione mondiale) si applica il doppio delle tariffe. All'edizione in più lingue sono equiparate le varie forme di pubblicazione delle immagini sul web.
3. Per le ristampe presso lo stesso editore, il corrispettivo sarà ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dalla concessione per la prima edizione.
4. Per prodotti derivati dall'uso delle riproduzioni, ad esclusione delle edizioni a stampa, ovvero, a titolo di esempio non esaustivo, prodotti quali cartoline, souvenirs, magliette, depliant, manifesti, magneti, etc., in aggiunta al corrispettivo dovuto, sarà versata al Polo una percentuale del 3% dei ricavi ottenuti dalla vendita di tali prodotti.
5. Le tariffe di riferimento per l'acquisto di ogni riproduzione sono le seguenti:
  - a. Riproduzioni digitali:
    - a.i. Riproduzioni a 300 DPI
      - a.i.1. File fino a 4 Mb € 2,00 per file
      - a.i.2. File fino a 9Mb € 5,00 per file
      - a.i.3. File fino a 17Mb € 8,00 per file
      - a.i.4. Per altre dimensioni, sarà predisposto un preventivo a richiesta
    - a.ii. Supporto per il trasferimento dei files
      - a.ii.1. L'utente che non fornirà il supporto per il trasferimento dei files, sarà tenuto al pagamento di € 2,00 per ogni CD e € 3,00 per ogni DVD fornito dall'Amministrazione.
  - b. Fotocopie (ivi comprese le copie realizzate per accesso agli atti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241)

b.i. Fotocopie in bianco e nero

b.i.1. Formato A4 € 0,08

b.i.2. Formato A3 € 0,15

b.ii. Fotocopie a colori

b.ii.1. Formato A4 € 0,40

b.ii.2. Formato A3 € 0,80

b.iii. Le spese di spedizione saranno a carico del destinatario, in base alle tariffe di Poste Italiane in vigore per l'invio posta ordinaria in Italia e all'estero. Per altre modalità di invio, sarà predisposto un preventivo a richiesta.

## **ARTICOLO 15**

### **CONDIZIONI**

1. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Polo non sono responsabili per i danni eventualmente arrecati a cose o a persone durante la realizzazione delle riprese e comunque in occasione della realizzazione delle riproduzioni di beni culturali.
2. In caso di pubblicazione il richiedente dovrà consegnare all'Amministrazione da una a tre copie del prodotto realizzato, secondo quanto indicato nell'atto di concessione.
3. Le immagini da pubblicare in un sito web non dovranno avere una risoluzione maggiore di 480x480 pixel, dovranno riportare una marchiatura digitale che riporti la collocazione dell'opera riprodotta, nonché una didascalia che, oltre alla denominazione e alla collocazione dell'opera, riporti anche la dicitura «Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Polo Museale Regionale del Molise».

## **SEZIONE VI**

## **RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI A RILIEVO**

### **ARTICOLO 16**

#### **PROCEDURA**

1. La riproduzione di beni culturali a rilievo tramite calco è consentita esclusivamente nei modi previsti dal D.M. 20 aprile 2005.
2. La riproduzione di beni culturali a rilievo tramite l'utilizzo di tecnologie non invasive (quali ad esempio laser scanner 3D e stampa tridimensionale) può essere autorizzata.
3. Il modulo di richiesta di autorizzazione dovrà essere inviato per posta elettronica, fax, posta ordinaria o consegnato personalmente alla Direzione del Polo almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di scansione dei beni. Il Polo darà risposta entro dieci giorni dalla data di acquisizione della richiesta.
4. Il richiedente dovrà indicare le sue generalità, l'eventuale ragione sociale dell'ente, ditta, società, etc. per cui verranno realizzate le riproduzioni, i beni oggetto di riproduzione, la finalità d'uso, nonché tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione della richiesta, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento.
5. Per i beni in consegna alla Regione o ad altri Enti pubblici territoriali, la richiesta dovrà essere inoltrata anche all'Amministrazione detentrici del bene, il cui parere sarà tenuto obbligatoriamente in considerazione all'atto del rilascio della concessione.

### **ARTICOLO 17**

#### **IMPORTI**

1. Fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per i quali è previsto solo il rimborso delle spese sostenute dal Polo, per ogni opera riprodotta l'importo del corrispettivo è fissato in € 100,00.

2. Per prodotti derivati dall'uso delle riproduzioni e destinati alla commercializzazione, in aggiunta al corrispettivo dovuto, sarà versata al Polo una percentuale del 3% dei ricavi ottenuti dalla vendita di tali prodotti.

## ARTICOLO 18

### CONDIZIONI

1. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Polo non sono responsabili per i danni eventualmente arrecati a cose o a persone durante la realizzazione delle riprese e comunque in occasione della realizzazione delle riproduzioni di beni culturali.
2. Il richiedente dovrà consegnare all'Amministrazione da una a tre copie del prodotto realizzato, secondo quanto indicato nell'atto di concessione.
3. Laddove possibile per dimensioni e caratteristiche materiali, la copia dovrà riportare una didascalia che, oltre alla denominazione e alla collocazione dell'opera riprodotta, riporti anche la dicitura «Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Polo Museale Regionale del Molise».

## ARTICOLO 19

1. Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione.

Campobasso, 29 giugno 2016



Il Direttore del Polo Museale  
prof. Leandro Ventura